**TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA**

**CIVILE VERBALE DELLA CAUSA**

**n. r.g. \_\_\_/2015**

**Tra**

**M.C. con l’avv.\_\_\_**

**E**

**P.C., P.M., Z slr**

Oggi 27 settembre 2016, alle ore 10.00, innanzi al dott. Valentina Boroni, sono comparsi:

(omissis)

L’avv. P. rappresenta che nel termine assegnato dal Giudice alla udienza dell’8.3.2016 è stato introdotto il

procedimento di mediazione nei confronti della convenuta srl;

accortisi dell’errore essendo il procedimento da instaurare con il dott. M si è provveduto ad instaura detto

procedimento, seppure successivamente al termine assegnato;

il procedimento ha avuto peraltro esito negativo. Deposita i due verbali di mediazione e chiede proseguirsi

oltre nel giudizio con assegnazione die termini ex art,. 183 sesto comma c.p.c..

L’avv. M. si riporta alle eccezioni già svolte alla precedente udienza, in via subordinata si associa alla

richiesta di termini.

L’avv. B. si riporta alle osservazioni già enunciate alla precedente udienza e si associa alle istanze dell’avv.

M.

Il Giudice

sentite le parti ed acquisita la documentazione depositata dalla difesa di parte attrice, rilevato che il

tentativo di mediazione obbligatorio con il convenuto M risulta comunque esperito ancorché

successivamente al termine di 15 giorni assegnato dal Giudice;

ritenuto che tale situazione consenta di non ritenere operante la improcedibilità prevista per il mancato

esperimento del procedimento, in assenza di espressa previsione di perentorietà del termine assegnato dal

giudice ex art. 5 d. l.vo 4.3.2010 n. 28, dovendosi dare prevalenza all’effetto sostanziale dello svolgimento

del procedimento;

ritenuto che il procedimento obbligatorio non riguardi la domanda di regresso svolta dal convenuto,

essendo l’indicazione dei casi effettuata dal legislatore non estensibile oltre a quelli ivi previsti e non

potendosi ricondurre la domanda di regresso alla domanda di responsabilità sanitaria medica;

P.Q.M

Respinge le istanze di improcedibilità sollevate dalle difese dei convenuti e, come richiesto, assegna i

termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. nella misura di legge;

rinvia per esame delle istanze istruttorie alla udienza del 1.2.2017 ore 12,00.

Invita i procuratori a depositare anche copia cartacea delle rispettive memorie istruttorie.

Il Giudice

Valentina Boroni